

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1351 del 16/03/2026
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC). RICHIEDENTE: CONDOMINIO IDROVORO DI VILLO'-VERANO-SERBATOIO FORNAROLI. PRATICA: PC07A0148.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1441 del 13/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*, la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di*

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;*
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;*
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PRESO ATTO:

- della domanda registrata al prot. n. 368 del 28/01/1982 con cui il Condominio Idroforo di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337 ha richiesto la concessione di antico riconoscimento di derivazione da acque superficiali dal Torrente Nure, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Vigolzone (PC), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 45;
- della domanda registrata al prot. n. PG/2007/94948 del 03/04/2007 con cui il Condominio Idroforo di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337 ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee mediante n. 2 pozzi, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Vigolzone (PC), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 50 e e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 400.000 (codice pratica PC07A0148);
- della domanda registrata al prot. n. PG/2007/94945 del 03/04/2007 con cui il Condominio Idroforo di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337 ha richiesto la concessione di derivazione da acque sotterranee mediante n. 1 pozzo, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Vigolzone (PC), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 20 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 160.000 (codice pratica PC07A0149);
- della domanda registrata al prot. n. 108459 del 16/06/2025, con cui il Condominio Idroforo di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337, ha richiesto l'unificazione delle domande di concessione sopracitate per il prelievo di acque sotterranee mediante n. 3 pozzi e per il prelievo di acque superficiali dal Torrente Nure attivabile saltuariamente nel caso di necessità nel Comune di Vigolzone (PC), con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s

45 e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 852.000 (codice pratica PC07A0148).

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- con det. n. 19576 del 14/10/2025, la Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ha emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) che ha avuto esito positivo, escludendo il progetto dall'ulteriore procedura di VIA;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 286 del 19/11/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

DATO ATTO che il sedime del Rivo Verano è appartenente al demanio idrico necessario poichè risulta avere funzioni pubbliche sotto il profilo idraulico (art. 822 c.c.), in quanto vettore delle acque pubbliche prelevate dal T. Nure ad uso irriguo e parte integrante del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali lungo tutto il suo corso, come anche confermato dalle risultanze catastali;

CONSIDERATO con riferimento all'occupazione di aree del demanio idrico, che:

- la demanialità del sedime del Rivo Verano implica che spetta alle Amministrazioni pubbliche competenti il rilascio di atti legittimanti gli utilizzi e le occupazioni con manufatti di scarico o qualsiasi altra opera (ARPAE e ARSTPC), ferma restando la necessità di autorizzare le immissioni dagli Enti competenti sugli scarichi in acque superficiali (ARPAE, Comune);
- per l'occupazione/utilizzo delle aree del demanio pubblico è dovuto un canone, che nel caso di specie viene compensato con i costi che il Condominio Idrovoro di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli dovrà sostenere per la gestione del Rivo Verano;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo sotterraneo ricade nei casi di “Esclusione” e il prelievo superficiale ricade nei casi di “Repulsione”;
- peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione ex ante dell'impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- pertanto le risultanze del metodo ERA nel caso in questione di prelievo già in essere non rappresentano un elemento dirimente ai fini dell'assentibilità dello stesso, ma forniscono una indicazione nella direzione delle necessità di una particolare attenzione e cautela nel rilascio della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a monitorare gli effetti del prelievo e a ridurre gli impatti che sono inserite nel disciplinare di concessione;

RITENUTO sulla base del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione ad anni cinque;

DATO ATTO

- che in data 06/11/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 06/11/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. 194992 del 03/11/2025;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2025/194950 del 03/11/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;

- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG/2025/203918 del 17/11/2025);
 - Provincia di Piacenza (PG/2025/220661 del 12/11/2025);

DATO ATTO che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Piacenza non ha espresso nel termine il parere di competenza, per cui lo stesso lo stesso si intende, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, della L. 241/90, favorevolmente acquisito;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell’allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), ai sensi anche dell’art. 145, d. lgs. 152/2006, dell’art. 48 del RR 41/2001 e dell’art 50 e seguenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 570 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 850 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente per la risorsa idrica risultando in regola con quanto dovuto per l’uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 10/03/2026 un deposito cauzionale pari a 4.133,27 euro;

RITENUTO:

- di poter accogliere l’istanza di unificazione delle concessioni PC07A0148 e PC07A0149, essendo soddisfatte le condizioni previste all’art.5 comma 3 del r.r. 41/2001;
- di poter mantenere, a seguito di unificazione, il codice univoco PC07A0148 archiviando conseguentemente il codice pratica PC07A0149;
- sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC07A0148;

DATO ATTO: della regolarità amministrativa del presente atto e dell’assenza in capo all’adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Condominio Idrovoro di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea e superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica PC07A0148, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi aventi profondità di m 70, 90 e 80 e mediante un'opera di presa situata in sponda sinistra del Torrente Nure, attivabile saltuariamente quando sia presente un livello d'acqua sfruttabile e qualora sia necessaria una maggiore quantità di risorsa idrica per far fronte alle esigenze colturali;
 - ubicazione dei prelievi:
 - pozzo 1: comune di Vigolzone (PC), censito al fg. 23, mapp. 70; coordinate UTM RER x: 552.322,9; y: 971.557,7; su terreno di proprietà del concessionario;
 - pozzo 2: comune di Vigolzone (PC), censito al fg. 23, mapp. 70; coordinate UTM RER x: 552.323,6; y: 971.564; su terreno di proprietà del concessionario;
 - pozzo 3: comune di Vigolzone (PC), censito al fg. 18, mapp. 46; coordinate UTM RER x: 552.497,7; y: 972.002,1; su terreno di proprietà del concessionario;
 - prelievo superficiale: comune di Vigolzone (PC), censito al fg. 23, fronte mapp. 113-114; coordinate UTM RER x: 552.205; y: 971.135; su terreno appartenente al demanio idrico;
 - caratteristiche dell'area demaniale occupata: lunghezza pari a ca. 18.430 ml del sedime del Rivo Verano, dal punto di prelievo fino al Rio Carbonale in prossimità delle località "Bufalona" e "Confina" e fino al colatore "Riazza";
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 45; portata media pari a l/s 40;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 852.000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2030 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/03/2026, registrato al prot. PG/2026/44254;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 4.133,27 euro
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 4.133,27 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sotterranee rilasciata al Condominio Idrovoro di Villò-Verano-Serbatoio Fornaroli, c.f. 80015170337 (cod. pratica PC07A0148).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi e una presa superficiale con le seguenti caratteristiche:
 - pozzo 1: avente profondità di m 70, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 500, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 30, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 40 e m 48 dal piano di campagna;
 - pozzo 2: avente profondità di m 90, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 25, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 45 e m 53 dal piano di campagna;
 - pozzo 3: avente profondità di m 80, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 22, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 45 e m 53 dal piano di campagna;
 - prelievo superficiale avviene mediante un'opera in calcestruzzo con una sezione avente una larghezza interna di 100 cm, un'altezza di 100 cm e una lunghezza indicata di circa 12 m, con paratoia che regola l'ingresso della risorsa dal Torrente Nure al Rivo Verano.
2. I pozzi sono siti in Comune di Vigolzone (PC), su terreno di proprietà del concessionario ai seguenti riferimenti catastali e geografici:
 - pozzo 1: Fg. 23, mapp. 70, coordinate UTM RER x: 552.322,9; y: 971.557,7;;
 - pozzo 2: Fg. 23, mapp. 70, coordinate UTM RER x: 552.323,6; y: 971.564;
 - pozzo 3: Fg. 18, mapp. 46, coordinate UTM RER x: 552.497,7; y: 972.002,1;
3. Il prelievo sotterraneo avviene dal corpo idrico Conoide Nure - libero, cod. 0040ER-DQ1-CL.
4. L'opera di presa superficiale è sita in Comune di Vigolzone (PC), su area demaniale censita

al fg. 23, fronte mapp. 113-114; coordinate UTM RER x: 552.205; y: 971.135.

5. Il prelievo superficiale avviene dal corpo idrico Torrente Nure codice IT080111000000005_6ER da sponda sinistra, cui l'area demaniale afferisce.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE

CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di colture irrigue e non irrigue a rotazione per un totale complessivo di 680 Ha, in particolare vengono irrigati 102 Ha di granoturco e 170 Ha di pomodoro, i restanti 408 Ha a frumento o altre colture non irrigue con sistema di irrigazione ad aspersione.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 45, portata media pari a l/s 40 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 852.000.
3. L'area demaniale occupata è pari a ca. 18.430 ml del sedime del Rivo Verano, dal punto di prelievo fino al Rio Carbonale in prossimità delle località "Bufalona" e "Confina" e fino al colatore "Riazza".

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua

pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 4.133,27 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Deflusso minimo vitale: il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 570 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a l/s 850 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

3. Sospensione del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

4. Monitoraggi

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione

o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

5. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
6. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
7. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
9. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.
10. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
11. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In riferimento alle modalità di gestione dell'opera di presa sul Torrente Nure presso località Albarola in Comune di Vigolzone (PC) il concessionario è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Qualora, causa eventi di morbida o piena del T. Nure, l'opera di presa risultasse danneggiata, il concessionario potrà accedere all'alveo ed eseguire le lavorazioni necessarie al ripristino, dandone preavviso scritto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio territoriale di Piacenza.
2. L'eventuale movimentazione del materiale deve essere limitata a quantitativi modesti, necessari all'esclusiva riattivazione dell'opera di presa, avendo cura di non creare buche – bassure – depressioni, livellando e sagomando le conformazioni ed i depositi esistenti in modo tale da garantire beneficio idraulico alla sezione d'alveo stesso; il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, o modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima.
3. L'opera di presa non deve in alcun modo ingenerare fenomeni erosivi ai danni delle sponde o comportare limiti all'efficienza della sezione idraulica, per cui, in caso si verificassero le situazioni suddette, l'Ufficio Territoriale scrivente potrà in qualunque momento chiedere il ripristino delle aree demaniali limitrofe all'opera di presa.
4. Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva in ogni momento la facoltà di revocare il presente Nulla Osta e di richiedere la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
6. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile le date di inizio e di ultimazione lavori, al fine di consentire di effettuare, anche

durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari e/o opportuni nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa

7. Allo stesso modo, il concessionario è consapevole della possibilità che eventi, di piena sia modesti che eccezionali, possano danneggiare o alterare sia la sponda che l'opera di presa su cui essa insiste, senza che ciò determini un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica. Il concessionario, anzi, essendone direttamente responsabile, è tenuto ad adottare ogni azione necessaria ad evitare ogni possibile pregiudizio alla sicurezza idraulica, anche in conseguenza al mancato ripristino delle proprie infrastrutture poste su sedime demaniale e si ribadisce altresì, che ogni intervento che possa assumere rilevanza ai fini idraulici o di occupazione di aree demaniali, dovrà essere assoggettato alla preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.
8. In caso di inadempienza, sarà cura dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile richiedere la riduzione in pristino dei luoghi al concessionario, che dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
9. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
10. L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
11. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e/o della paratia e/o la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, potrà eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
12. Qualora il concessionario intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente concessione, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e

susseguente provvedimento autorizzativo dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

13. La responsabilità circa la gestione del cantiere ed in particolare l'utilizzo di piste e/o guadi è in capo al Condominio, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica
14. Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente concessione.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpa.e.it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.